

SETTORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

ORDINANZA SINDACALE N° 62 DEL 12/05/2023

Oggetto: ACQUE DI BALNEAZIONE STAGIONE 2023 – MISURE DI GESTIONE

IL SINDACO

Vista:

- la Delibera di G.R. n. 226 del 14/04/2023 avente ad oggetto: D.Lgs. 30/05/2008 n. 116 – D. M. 30/03/2010 *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e ss.mm.ii..* Approvazioni risultanze campionamenti anno 2022. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2023;

Dato atto che con Delibera di G.R. n. 226 del 14/04/2023 sono stati approvati i seguenti allegati:

- Allegato “A-CW” che riporta l’elenco delle acque di balneazione e la loro classificazione per l’anno 2023 – dati quadriennio 2019-2022 – elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.Lgs. n. 116/08;
- Allegato “A1-CW” che riporta l’elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2018-2022;
- Allegato “B” che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2023;
- Allegato “B1” che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2023;
- Allegato “C” che riporta l’elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate (Foci dei fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali);
- Allegato “D” inerente alle disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2023;

Considerato che dall’esame dei predetti allegati risultano inibiti alla balneazione i tratti di costa Pescara di seguito indicati:

- All'ALLEGATO "C" - elenco delle acque non adibite a balneazione e **permanentemente vietate** (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali):

Descrizione aree interessate:
Le acque del molo NORD del fiume PESCARA sono interdette, in quanto non adibite a balneazione per m 350 a NORD dal molo del fiume Pescara e permanentemente vietate

Provincia	Comune	Coordinate WGS84 (decimali)				Lunghezza m
		Inizio AREA		Fine AREA		
		Lat.	Long.	Lat.	Long.	
Pescara	Pescara	42,4687700	14,2222300	42,4677900	14,2262750	350

- All'ALLEGATO "B1" - elenco delle acque classificate di qualità scarsa **temporaneamente vietate** alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione:

ID_AREA_BALNEAZIONE: IT013068028012		QUALITÀ: SCARSA		DENOMINAZIONE: ZONA ANTISTANTE VIA LEOPARDI		
Descrizione aree interessate: Le acque di balneazione controllate dal punto IT013068028012 sono interdette alla balneazione per m 269 a NORD e m 228 a SUD						
Provincia	Comune	Coordinate WGS84 (decimali)				Distanza m
		Inizio AREA		Fine AREA		
		Lat.	Long.	Lat.	Long.	
Pescara	Pescara	42,4714413	14,2174653	42,4687700	14,2222300	497

Considerato che relativamente alle acque di qualità scarsa **temporaneamente vietate** alla balneazione individuate all'allegato B1, nella fattispecie il transetto acqueo denominato "via Leopardi" risulta opportuno attivare le seguenti **misure di gestione**:

- *attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;*
- *individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;*
- *indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel profilo delle acque di balneazione, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;*
- *adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;*

Preso atto che successivamente all'attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" ed elencate nell'Allegato "B1" potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle

misure di risanamento messe in atto, e **dell'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;**

Preso atto che dopo la riapertura delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" ed elencate nell'Allegato "B1", un eventuale superamento dei valori limite indicati nell'allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, è valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata ex art. 2 comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 116/08;

Preso atto dell'ALLEGATO "D" alla Delibera di G.R. n. 226 del 14/04/2023 così denominato - Disposizioni specifiche regionali per Arta Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2023 - in cui vengono prescritte le misure di gestione nei casi previsti dalla legge di cui all'art. 2 comma 4 del D.Lgs. n. 116/08 (valutazione della qualità delle acque di balneazione) per superamento dei valori limite indicati nell'Allegato A del D.M. 30/03/2010, all'art. 2 comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 116/08 (inquinamento di breve durata), all'art. 2 comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 116/08 (situazione anomala) e all'art. 10 del D.Lgs. 116/08 (circostanze eccezionali);

Preso atto altresì delle **misure di gestione a seguito dell'attivazione degli scolmatori di piena** stabilite al medesimo all'allegato "D" della Delibera di G.R. n. 226 del 14/04/2023 con conseguenziale disposizione, nel tratto potenzialmente interessato dall'eventuale sversamento nelle acque marine di reflui non trattati, da parte dell'autorità competente, di un divieto temporaneo di balneazione. L'evento deve essere segnalato tempestivamente all'Arta Abruzzo, che effettuerà le analisi di controllo al termine dell'episodio, ai fini della revoca del divieto;

Rilevato che le Amministrazioni comunali, per la fattispecie di cui al punto precedente, possono proporre **Protocolli Operativi Gestionali**, da condividere all'interno del Tavolo Tecnico Regionale, istituito con DGR n. 301 del 21.04.2015, che, con riferimento alle anzidette relazioni ed interferenze tra il sistema depurativo e la qualità delle acque di balneazione, definiscano il quadro di riferimento generale, i ruoli dei soggetti interessati, le misure da adottare in occasione degli eventi e le necessarie azioni a tutela della salute pubblica, da attuarsi a seguito del parere favorevole espresso da ARTA, Asl, Servizio Gestione delle Acque-DPC024 e Servizio Opere Marittime-DPE012 e formalmente approvati con provvedimento Giunta;

Dato atto che nella Delibera di G.R. n. 226 del 14/04/2023 viene fatto obbligo alle Amministrazioni comunali dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 ai fini della opportuna delimitazione, con apposita ordinanza Sindacale delle acque non adibite alla balneazione, delle acque di balneazione permanentemente vietate e delle acque di balneazione temporaneamente vietate e soggette a misure di gestione ricadenti nel proprio territorio, della delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

Dato atto infine che nella Delibera di G.R. n. 226 del 14/04/2023 viene fatto obbligo alle Amministrazioni comunali dell'attuazione degli adempimenti e di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 ai fini dell'apposizione nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione e della segnalazione, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze in ciascuna acqua di balneazione le previsioni di inquinamenti di breve durata;

Ritenuto che, ai fini di una più efficace e tempestiva azione amministrativa nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2008 n. 116 e nel D. M. 30/03/2010 nonché della Delibera di G.R. n. 226 del 14/04/2023, il presente provvedimento Sindacale debba assumere carattere Ordinatorio per l'intera stagione balneare, significando che, in uno specifico tratto di costa, qualora sia necessario provvedere al divieto preventivo della balneazione relativamente alla casistica indicata nella Delibera di Giunta Regionale in parola, questo Ente provvederà ad imporlo con dedicato provvedimento dirigenziale che richiamerà gli estremi dell'odierna ordinanza, il suffisso bis, ter, quater, quinquies,...e così via ogni qual volta crescente progressivamente e la data dell'evento determinante l'inibizione alla balneabilità; di ciò verranno puntualmente informati i gestori degli stabilimenti balneari interessati dal divieto;

Verificato che l'avvio della stagione balneare 2023 è fissato al 15 maggio, con termine al 30 settembre;

Visti:

- il D.P.R. n. 470/1982, "Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- la Legge 29/12/2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000";
- il Decreto del Ministero della Sanità in data 29.01.1992;
- la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.L.vo n. 4 del 16/01/2008;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 - Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
- l'art. 32 dello Statuto comunale;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- **il DIVIETO PERMANENTE di balneazione**, secondo le modalità di cui alla Delibera di G.R. n. 226 del 14/04/2023, al fine di salvaguardare la salute pubblica, nel tratto di costa relativo alle acque del **molo NORD del fiume Pescara** comprese tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali, Lat. 42.4687700; Long. 14.2222300) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali, Lat. 42.4677900; Long. 14.2262750);
- **l'apposizione degli appositi cartelli di "Divieto Permanente di Balneazione"** (simbolo stabilito con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31/05/2011) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 03/04/2008 n. 116 collocati nel tratto di costa compreso tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali: Lat. 42.4687700; Long. 14.2222300) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali: Lat. 42.4677900; Long. 14.2262750), così come indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza;
- **il DIVIETO TEMPORANEO di balneazione** fino alla eventuale riapertura alla balneazione (che dovrà avvenire secondo le modalità all'allegato D della Delibera di G.R. n. 226 del

14/04/2023), al fine di salvaguardare la salute pubblica, nella zona di nuova istituzione con acque classificate scarse, circoscritta dalle acque del mare di pertinenza:

- del punto di monitoraggio IT013068028012 (WGS 84 - Decimali Lat. 42,4702490 Long. 14,2203120) con denominazione punto di prelievo **“Zona ant.te Via Leopardi”** comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Lat. 42.4714413 ; Long. 14.2174653) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Lat. 42.4687700 ; Long. 14.2222300);
- **l'apposizione degli appositi cartelli di “Divieto di Balneazione Temporaneo”** (simbolo stabilito con “Decisione di Esecuzione della Commissione” del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31/05/2011) ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 03/04/2008 n. 116 collocati nel tratto di costa compreso tra il punto di inizio costa con (WGS 84 - Decimali Lat. 42.4714413 ; Long. 14.2174653) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali Lat. 42.4687700 ; Long. 14.2222300), così come indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza;
- **che venga istituito, nel corso della stagione balneare, nei tratti eventualmente interessati, un DIVIETO TEMPORANEO di balneazione con relativa apposizione degli appositi cartelli** di “Divieto di Balneazione Temporaneo” nei casi previsti dalla legge come individuati nella Delibera di G.R. n. 226 del 14/04/2023 ovvero **di cui all’art. 2 comma 4 del D.Lgs. n. 116/08** (valutazione della qualità delle acque di balneazione) per superamento dei valori limite indicati nell’Allegato A del D.M. 30/03/2010, **all’art. 2 comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 116/08** (inquinamento di breve durata), **all’art. 2 comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 116/08** (situazione anomala) e **all’art. 10 del D.Lgs. 116/08** (circostanze eccezionali);
- **che** nel rispetto dell’allegato “D” della Delibera di G.R. n. 226 del 14/04/2023 vengano applicate le **misure di gestione a seguito dell’attivazione degli scolmatori di piena** con conseguenziale disposizione, nel tratto potenzialmente interessato dall’eventuale sversamento nelle acque marine di reflui non trattati, da parte dell’autorità competente, di un divieto temporaneo di balneazione. L’evento deve essere segnalato tempestivamente all’ARTA Abruzzo, che effettuerà le analisi di controllo al termine dell'episodio, ai fini della revoca del divieto;
- **che le misure di gestione di cui al presente provvedimento** siano divulgate e messe a disposizione della cittadinanza con tempestività durante la stagione balneare nel rispetto dei dettami dell’art. 15 del D.Lgs. 116/08 utilizzando anche adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet;
- **all’ACA S.p.A - Ente Gestore del Sistema Idrico Territoriale di segnalare in tempo reale a questo Ente e all’Arta Abruzzo l’attivazione degli scolmatori di piena con relativo sversamento di reflui non trattati;**

P R E C I S A

- **che il presente provvedimento Sindacale ha valenza per l’intera stagione balneare 2023 ovvero dal 15 maggio, con termine al 30 settembre;**

- **che** alle acque di balneazione denominate **“Zona ant.te Via Leopardi”** siano applicate le misure di gestione previste per gli specchi acquei di cui all'allegato “B1” della Delibera di G.R. n. 226 del 14/04/2023 e che vengano riaperte alla balneazione solo a conclusione dell'iter amministrativo previsto all'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati; inoltre dopo la riapertura di tali acque di balneazione, un eventuale superamento dei valori limite indicati nell'allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, dovrà essere valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata ex art. 2 comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 116/08;
- **che** ai fini di una più efficace e tempestiva azione amministrativa nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2008 n. 116 e nel D. M. 30/03/2010 nonché della Delibera di G.R. n. 226 del 14/04/2023, il presente provvedimento Sindacale debba assumere carattere Ordinatorio per l'intera stagione balneare, significando che qualora sia necessario provvedere al divieto preventivo della balneazione, questo Ente provvederà ad imporlo con dedicato provvedimento dirigenziale che pertanto richiamerà gli estremi dell'odierna ordinanza, il suffisso bis, ter, quatër, quinquies,... e così via ogni qual volta crescente progressivamente e la data dell'evento determinante l'inibizione alla balneabilità; di ciò verranno puntualmente informati i gestori degli stabilimenti balneari interessati dal divieto;

A V V I S A

- che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza verrà comminata al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. applicando le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

I N F O R M A

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

D I S P O N E

- **di incaricare il Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica** della notifica via PEC della presente Ordinanza a tutti i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e spiagge libere del Comune di Pescara, al fine dell'immediata informazione ai bagnanti;
- **di incaricare il Settore Lavori Pubblici - Servizio Manutenzione Stradale e Pubblica Incolumità** di provvedere immediatamente a delimitare le acque soggette al divieto permanente di balneazione, installando in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, i supporti per la segnaletica che indichi il divieto di balneazione, nel seguente modo:
 - apposizione di cartellonistica nei punti di inizio e fine del tratto di costa interessato dal divieto, così come individuati in planimetria allegata;
 - apposizione di cartellonistica ogni 100 metri nel tratto di costa interessato dal divieto;
- **di incaricare il Comando di Polizia Municipale** della notifica a mano di eventuali ulteriori e successivi provvedimenti volti all'inibizione alla balneabilità ai concessionari/gestori degli

stabilimenti balneari e/o spiagge libere dei tratti di costa interessati dai dispositivi di divieto emanati, al fine dell'immediata informazione ai bagnanti;

- **di incaricare il Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica** della predisposizione e notifica via pec di eventuali dispositivi/comunicazioni di riapertura alla balneazione ai gestori degli stabilimenti balneari e/o spiagge libere del Comune di Pescara, al fine dell'immediata informazione ai bagnanti;
- **di incaricare il Settore Lavori Pubblici - Servizio Manutenzione Stradale e Pubblica Incolumità** di provvedere immediatamente al verificarsi, nel corso della stagione balneare, dei casi previsti dalla legge come individuati nella Delibera di G.R. n. 226 del 14/04/2023 ovvero **di cui all'art. 2 comma 4 del D.Lgs. n. 116/08** (valutazione della qualità delle acque di balneazione) per superamento dei valori limite indicati nell'Allegato A del D.M. 30/03/2010, **all'art. 2 comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 116/08** (inquinamento di breve durata), **all'art. 2 comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 116/08** (situazione anomala) e **all'art. 10 del D.Lgs. 116/08** (circostanze eccezionali) e nell'eventualità di attivazione degli scolmatori di piena con relativo sversamento di reflui non trattati nel corso della stagione 2023 a delimitare le acque interessate dal divieto temporaneo di balneazione ed installare, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, i supporti per la segnaletica che indichi il divieto di balneazione, nel seguente modo:
 - apposizione di cartellonistica nei punti di inizio e fine del tratto di costa interessato dal divieto, così come individuati in planimetria allegata;
 - apposizione di cartellonistica ogni 100 metri nel tratto di costa interessato dal divieto;
- **di incaricare il Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Pescara e il Comando di Polizia Municipale** della vigilanza dell'esecuzione della presente ordinanza;
- **di incaricare i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere del Comune di Pescara appena ricevuta la notifica a mano o via PEC di eventuali provvedimenti:**
 - ad apporre con immediatezza l'ordinanza recante il divieto presso lo stabilimento interessato (in luogo visibile all'utenza balneare e preferibilmente assieme all'ordinanza balneare regionale e all'ordinanza di sicurezza balneare 2023);
 - ad apporre con immediatezza la cartellonistica recante il simbolo del divieto fornita in allegato alla presente sui supporti appositamente predisposti e installati dal Comune di Pescara, qualora gli stessi insistano sulla propria concessione/spiaggia libera;
 - a issare con immediatezza la bandiera rossa di pericolo per tutto il periodo di inibizione alla balneazione;
 - a vigilare sulla integrità dei divieti apposti per tutto il periodo di permanenza prescritto;
- **di trasmettere** la presente ordinanza:
 - ☐ Ai legali rappresentati legali delle concessioni e/o gestori degli stabilimenti balneari della costa Pescara;
 - ☐ Al Responsabile del Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Pescara;
 - ☐ Al Comando di Polizia Municipale di Pescara;
 - ☐ Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
 - ☐ Al Dirigente del Settore Transizione Digitale e Demografici;

- ☐ Al Dirigente del Settore Sviluppo Economico;
- ☐ Al Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio;
- ☐ Al Dirigente del Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica;
- ☐ Alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Qualità delle acque marine di Pescara;
- ☐ All'ARTA, Azienda Regionale per la Tutela dell'Ambiente - Sede Provinciale di Pescara;
- ☐ All'ACA S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica;
- ☐ Alla Direzione Marittima, Capitaneria di Porto di Pescara;
- ☐ Al Ministero della Salute;
- ☐ Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.

IL SINDACO
MASCI CARLO
(atto sottoscritto digitalmente)